



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER IL TRASPORTO INTERMODALE

DIREZIONE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE
DIVISIONE 5

PROT. 0061769
R.U. USCITA

Roma, 24 luglio 2008

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali
LORO SEDI

URGENTE

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reperti Speciali della Polizia di Stato
Servizio di Polizia Stradale
ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto – Ufficio Operazioni
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
II Reparto – Ufficio Operazioni
ROMA

Al Comando Generale del Corpo
della Capitaneria di Porto
ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Ufficio di Coordinamento e Pianificazione
Delle Forze di Polizia – Servizio I
ROMA

All'Agenzia delle Dogane Area Centrale
Verifiche e Controlli Tributi doganali e Accise
ROMA

E, p.c. Alla Direzione Generale per
La Sicurezza Stradale
SEDE

E, p.c. Alle Divisioni 3 e 4
SEDE

Oggetto: controllo sui veicoli commerciali. Autotrasporto internazionale. Vettori comunitari in transito in Italia e con destinazione Paesi Terzi. Comunicazione della Commissione Europea.

Con lettera del 8 luglio u.s. la Commissione Europea, Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti ha comunicato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, un proprio parere sull'interpretazione del regolamento CEE n. 881/92, relativamente al transito in Italia dei vettori comunitari diretti verso un paese terzo e viceversa.

Con tale comunicazione la Commissione – mutando radicalmente il proprio orientamento espresso con il parere motivato del 28 ottobre 2005 – ha chiarito che, nel caso in cui un trasportatore comunitario che abbia caricato merce in un paese comunitario con destinazione un paese terzo (e viceversa) sia in transito nel territorio nazionale, tale trasporto – limitatamente al transito – debba considerarsi a tutti gli effetti un trasporto internazionale disciplinato dal regolamento CEE n. 881/92.

Di conseguenza, il titolo autorizzativo necessario per lo svolgimento del trasporto di transito in questione è la licenza comunitaria, non essendo necessaria l'esibizione di ulteriori documenti legittimanti l'attività di autotrasporto, quali l'autorizzazione CEMT o un'autorizzazione bilaterale.

In relazione a quanto sopra, vorranno gli Enti in indirizzo assicurare la più ampia diffusione della presente, fornendo altresì adeguate istruzioni al fine di garantire la corretta applicazione del nuovo orientamento nei controlli su tutto il territorio nazionale.

Vorrà, infine, l'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia assicurare la diffusione della presente a tutte le Prefetture ed a tutti gli altri organi di polizia.

Nel ringraziare sin da ora, la Divisione 5 di questa Direzione Generale è a disposizione per ogni chiarimento che si riterrà utile.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Clara Ricozzi)

